

**Protocollo di Intesa  
sulle modalità di resa dell'informativa sindacale**

**Premessa**

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 del CCNI di Agenzia *“il sistema delle relazioni sindacali è incentrato sul metodo del confronto e della partecipazione, al fine di elevare l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la crescita professionale dei dipendenti e il miglioramento delle condizioni di lavoro, nel pieno rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità”*.

La *“partecipazione”* pertanto è uno dei modelli relazionali, oltre alla contrattazione integrativa, in cui si articolano le relazioni sindacali e in essa è ricompresa, quale elemento qualificante, l'informazione nelle materie di cui al successivo art. 5 del CCNI.

Essa assicura - a livelli territorialmente diversi (nazionale, regionale e *“di sede”*) - la possibilità ai soggetti sindacali legittimati di partecipare al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e all'efficienza dei servizi.

Per soddisfare il relativo obbligo che grava sull'amministrazione, l'informazione deve essere in linea generale chiara, tempestiva ed esaustiva, nel senso che deve consentire ai soggetti sindacali il pieno esercizio delle prerogative loro attribuite in materia di tutela dei lavoratori.

Si reputa pertanto opportuno adottare un protocollo di intesa che regolamenti i flussi comunicazionali dell'informativa sindacale, per renderla più efficiente ed efficace, secondo le seguenti disposizioni:

1. La Direzione Regionale della Sardegna, per le finalità indicate in premessa, si impegna a fornire alle OO.SS. Regionali un'informazione preventiva sulle materie indicate nell'art. 5, comma 3, del CCNI mediante l'invio dei documenti relativi alle suddette materie. La medesima Direzione, per rendere più esaustiva e capillare l'informazione, convocherà apposite riunioni a margine delle indicate informative per presentare e chiarire quanto riportato nella documentazione trasmessa con cadenza, di norma, bimestrale. Le OO.SS. Regionali, a loro volta, potranno inviare apposite richieste di chiarimenti, che saranno esaminate congiuntamente nella prima riunione utile. Eventuali richieste di informazione episodiche saranno trattate immediatamente solo se effettivamente *“urgenti”*, ovvero richieste attraverso note firmate da più sigle sindacali. In caso contrario saranno oggetto di valutazione congiunta alla prima riunione utile.
2. Analogamente a quanto previsto nel punto precedente, si adotterà lo stesso metodo per quanto concerne l'informazione successiva per le materie indicate nell'art. 5, comma 7, del CCNI.






A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'V' or 'W' followed by a vertical line.

3. Resta fermo, in ogni caso, l'onere della Direzione Regionale di inviare tempestivamente i documenti oggetto di informativa.
4. Per migliorare l'efficacia della partecipazione, le predette riunioni nonché ogni altra riunione necessaria saranno indetti dall'Area di Staff della Direzione regionale, nell'ora e nel giorno stabiliti. In tal senso, sarà cura dell'Area di Staff proporre alle OO.SS. Regionali tre date possibili per acquisire le disponibilità dei partecipanti. Acquisite le rispettive disponibilità, sarà scelta la data per cui si sarà registrato il maggior numero di preferenze.
5. Ogni comunicazione, formale o informale, dovrà essere indirizzata esclusivamente alla Direzione Regionale – Area di Staff (non invece ai singoli uffici interni della Direzione regionale) alla casella di funzione dr.sardegna.rs@agenziaentrate.it (e, per conoscenza, al Capo Area di Staff alla casella nominale).
6. La Direzione Regionale si impegna, inoltre, a pubblicare sul proprio sito intranet regionale i verbali delle riunioni in questione (per sintesi).
7. La Direzione Regionale, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e di coordinamento, favorirà l'adozione di modalità analoghe a quelle indicate nel presente protocollo anche a livello di "sede d'ufficio" (articolo 5, commi 4 e 6, del CCNI), in linea con quanto previsto dall'art. 3 del CCNI, secondo cui "l'Agenzia si impegna a svolgere un'adeguata opera di informazione, volta a sensibilizzare la dirigenza e a valorizzarne il ruolo di responsabilità riguardo alla piena applicazione delle norme del CCNF".

Il presente Protocollo ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Al termine di tale periodo le parti valuteranno eventuali esigenze di modifica.

Cagliari, 13 dicembre 2017

Letto, approvato e sottoscritto.

DR SARDEGNA	OO.SS. REGIONALI
Carmelo Rau	CGIL ASSENTE
	CISL 
	FLP 
	SALFI 
	UIL 
	USB 